



ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

OGGETTO : Tassa sui Rifiuti (TARI). Adozione delle tariffe anno 2025

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 19:30, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, essendo Consiglieri i Sigg.ri:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ODERDA/VALERIO	Sindaco	SI	
ALLASIA/Annalisa	Consigliere Maggioranza	SI	
ANNIBALE/Domenico	Consigliere Maggioranza	SI	
BIOLATTO/Daniela Francesca	Consigliere Maggioranza	SI	
BONETTO/Giuseppe	Consigliere Maggioranza	SI	
CAPELLO/Andrea	Consigliere Maggioranza	SI	
KHADRI/Fatima	Consigliere Maggioranza		SI
MARIANO/Enrico	Consigliere Maggioranza	SI	
PETTITI/Andrea	Consigliere Maggioranza	SI	
PORCHIETTO/Giulia	Consigliere Maggioranza		SI
REVIGLIO/ELISA	Consigliere Maggioranza	SI	
TRIBAUDINO/ALESSANDRO	Consigliere Maggioranza	SI	
ABRATE/Margherita	Consigliere Minoranza	SI	
BELLINO/Andrea	Consigliere Minoranza	SI	
GORGIO/Patrizia	Consigliere Minoranza	SI	
MAERO/Andrea	Consigliere Minoranza	SI	
SOLDATI/Federico	Consigliere Minoranza	SI	

Totale 15 2

Con l'intervento e l'opera dell'**Avv.to Zeroli dott.ssa Sonia**, Segretario Comunale.

Il Signor **ODERDA Valerio**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI). Adozione delle tariffe anno 2025

Il Sindaco illustra il punto e successivamente concede la parola ai Sigg.ri Consiglieri Comunali, i quali intervengono come accanto a ciascuno di essi si riporta in sintesi.

Consigliere Bellino: prende atto che il PEF era già quello approvato lo scorso anno e vi sono state soltanto delle piccole modifiche, alcune causate da una legge statale per cui preannuncia il voto favorevole.

Consigliere Soldati: osserva che ciò che desta preoccupazione è l'aumento delle tariffe TARI e la ricaduta sul tessuto economico sociale della città. Se si guarda al rincaro per le entrate non domestiche, anche se il 2% può sembrare poco, in realtà è molto rilevante considerato il contesto economico; ricorda che le attività commerciali sono la linfa vitale della nostra realtà e sono molto in difficoltà e qualunque aumento, anche se modesto, ha il suo peso sulle realtà locali. Questo sistema non premia chi differenzia meglio e la raccolta differenziata a Racconigi fatica a migliorare e non si riesce ad invertire la rotta. Come gruppo consiliare, crede che serva un cambio di passo e chiedono all'Amministrazione di impegnarsi in questo senso, che premi chi produce meno rifiuti. Per queste perplessità enunciate, che rappresentano critiche ma auspica che vogliano essere prese come costruttive, il voto del suo gruppo sarà contrario.

Consigliere Mariano: ricorda che a breve, il 5 maggio p.v., sarà rivisto l'appalto dei rifiuti a livello d'ambito. Purtroppo la torta da dividere è sempre quella: se si sgravano le utenze non domestiche inevitabilmente si aggravano le altre. In questo nuovo appalto ci saranno delle novità ma tutti i servizi hanno un costo. Confido che si troverà il miglior equilibrio possibile tra costi e servizi.

Sindaco Oderda: chiude affermando che occorre considerare che il Comune ha sempre minore autonomia gestionale rispetto alle Autorità d'Ambito e all'Arera: le tariffe elaborate non dall'Ente hanno già dei contenuti perequativi di mutualità rispetto ai territori marginali e alle famiglie numerose.

Conclusi gli interventi, si dà lettura del testo deliberativo.

Premesso che, secondo quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2024 ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP, e con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 28/12/2024 ha approvato il bilancio di previsione pluriennale 2025-2027 e con esso la manovra tariffaria e regolamentare dei tributi comunali, conformemente alla normativa in allora vigente.

Dato atto che il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., stabilisce che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

bilancio di previsione, le tariffe ed il regolamento della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Dato altresì atto che l'art. 3 comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021 n.228, convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022 n. 15, ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'articolo della Legge n. 147/2013 e s.m.i., i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Rilevato che per la determinazione dei costi da coprire con la componente rifiuti il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 prevede che il Consiglio comunale approvi il piano finanziario del servizio rifiuti, necessario alla determinazione delle tariffe TARI destinate a garantire la copertura integrale dei costi del servizio, a mente di quanto indicato dal precedente comma 654 del medesimo art. 1 Legge n. 147/2013 e s.m.i.

Visto l'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio per l'esercizio 2018 e 2018-2020), con il quale sono state attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico le funzioni di regolazione e controllo anche in materia di rifiuti, e la conseguente ridenominazione in "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)".

Verificato che, in data 31/10/2019, a conclusione di un percorso finalizzato alla regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti ed all'istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) - Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati, ha adottato le deliberazioni n. 443/2019/R/rif concernente la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e n. 444/2019/R/rif concernente le "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati".

Dato atto che la citata deliberazione ARERA n. 443/2019 individua nell'ente territorialmente competente il soggetto deputato alla definizione del piano finanziario con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), il quale provvede poi alla trasmissione al Comune per la definizione delle tariffe della TARI.

Considerato che, il Comune di Racconigi è socio del Consorzio di bacino denominato Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente al quale, in base a quanto previsto dall'art. 35 della Legge 28 dicembre 2001 n.448 ed alla successiva Legge Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002, compete, tra l'altro, l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture di servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, effettuando altresì la scelta ed esercitando i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori.

Rilevato dunque che appartiene altresì al Consorzio S.E.A. il ruolo di Ente territorialmente competente, come definito nella citata deliberazione ARERA n. 443/2019, al fine della definizione del piano finanziario di bacino con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), provvedendo poi a

trasmettere a ciascun Comune consorziato, per la parte di propria esclusiva spettanza, le risultanze del Piano Finanziario, al fine di consentire la definizione delle tariffe della TARI per l'anno di riferimento.

Richiamata la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, con la quale è stato approvato il "Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)"

Richiamata altresì la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, con la quale è stato approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione rifiuti urbani (TQRIF), ove è previsto che l'Ente Territorialmente Competente, provveda a determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori dei singoli servizi che compongono servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, per tutta la durata del piano economico finanziario 2022-2025.

Dato atto che il Consorzio SEA, ente territorialmente competente, ha provveduto, con propria deliberazione consortile n. 21 del 08/04/2022 ad adottare, per tutti i comuni facenti parte del Consorzio, lo schema regolatorio "I- Livello qualitativo minimo", in assenza di qualità contrattuale e tecnica, con i relativi riflessi in termini di limite di crescita per il il PEF MTR-2 periodo 2022-2025.

Considerato che, secondo quanto previsto dai commi 651-652 dell'art. 1 della già citata Legge n.147/2013 e s.m.i., qualora non disponga di altri criteri oggettivi, nella commisurazione della tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

Rilevato che il comma 653 dell'art. 1 della Legge n.147/2013 prevede che, nella determinazione dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, per i quali deve essere garantita la copertura integrale dei costi, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Considerato che, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ha pubblicato, in data 8/2/2018, le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" dalle quali emerge che i fabbisogni standard del servizio rifiuti costituiscono un paradigma di confronto per permettere all'Ente locale, di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti, di cui va tenuto conto per poter nel tempo intraprendere iniziative di propria competenza finalizzate a ricondurre il costo effettivo sostenuto allo standard rilevato, nel caso in cui i maggiori costi non derivino da livelli più elevati del servizio erogato. Tutto in ciò in considerazione del fatto che la disciplina della TARI presenta già una sua completezza in termini di individuazione dei costi per predisporre il piano finanziario e che la sede principale della determinazione dei costi del servizio è data dal piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio.

Rilevato che, con nota n. 1028-38 del 13 aprile 2022, il Consorzio SEA ha trasmesso il piano tariffario di pertinenza del Comune di Racconigi per periodo regolatorio 2022-2025.

Dato atto che, in data 21 aprile 2022 il Consorzio SEA, nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente, ha adottato la deliberazione n. 24 avente ad oggetto *"Validazione dei*

Piani Economico-Finanziari per il periodo 2022-2025 dei Comuni consortili in applicazione del nuovo MTR-2 (Deliberazione n. 363/2021 Arera)"

Dato atto che, con deliberazione n.8 del 26/04/2022 questo Consiglio ha approvato il PEF per il periodo regolatorio 2022-2025, le cui risultanze finali risultano essere le seguenti:

voce di costo	ANNO 2022	ANNO 2023	Anno 2024	Anno 2025
Componente variabile	782.160,00	781.426,00	781.426,00	781.426,00
Conguaglio relativo ad anni pregressi su componente variabile	28.952,00	28.952,00	0,00	0,00
Componente fissa	603.734,00	598.870,00	594.498,00	590.126,00
Conguaglio relativo ad anni pregressi su componente fissa	-51.354,00	-51.354,00	0,00	0,00
Arrotondamento	1,00			
TOTALE PEF NETTO	1.363.493,00	1.357.894,00	1.375.924,00	1.371.552,00
Riconduzione al limite di crescita rispetto all'esercizio precedente	- 40.048,00			
Recupero eccedenze pregresse (limite)		12.372,00	13.838,00	13.838,00
	-1,00			
TOTALE PEF ricondotto al limite di crescita	1.323.444,00	1.370.266,00	1.389.762,00	1.385.390,00

Richiamata la deliberazione ARERA n. 62/2023/R/rif con la quale l'Autorità, in risposta a numerose richieste di chiarimenti formulate da più parti, ivi compreso l'Ente Territorialmente Competente, Consorzio SEA, ha ritenuto che *"le dinamiche nei prezzi dei fattori della produzione non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2023/R/rif"* e che *"le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie"*, ritenendo quindi non modificabile il valore del PEF anno 2023 come adottato in sede di approvazione del PEF Mtr-2 quadriennio 2022-2025.

Dato atto che, pertanto, le risultanze del PEF di cui alla deliberazione consiliare n. 8/2022, sopra riportate, non hanno subito modifiche per l'esercizio 2023, mentre a mente di quanto disposto dall'art. 8 della citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, così come modificato dal provvedimento dell'Autorità n. 7/2024/R/rif è stato invece previsto l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del su citato piano economico finanziario MTR-2" quadriennio 2022-2025, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con suo successivo provvedimento.

Richiamata la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif del 3 agosto 2023 recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" ove sono state disciplinate le regole e le procedure per l'aggiornamento dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli esercizi TARI 2024 e 2025.

Rilevato che, con nota n. 1182 del 8 aprile 2024 il Consorzio SEA ha trasmesso il piano tariffario di pertinenza del Comune di Racconigi, per il biennio 2024-2025 rideterminato in base alle disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif.

Dato atto che, con propria deliberazione n. 10 del 29/04/2024, questo Consiglio ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del piano economico finanziario periodo regolatorio 2022-2025, le cui risultanze, per il secondo biennio, risultano aggiornate come segue:

voce di costo	Anno 2024	Anno 2025
Componente variabile	885.139,00	890.145,00
Componente fissa	632.673,00	620.198,00
TOTALE PEF NETTO	1.517.812,00	1.510.343,00
Riconduzione al limite di crescita rispetto all'esercizio precedente	- 16.014,00	0,00
TOTALE PEF ricondotto al limite di crescita	1.501.798,00	1.510.343,00

Viste, nel dettaglio le risultanze della tabella riepilogativa dei dati contabili relativi al PEF 2025, necessarie all'adozione delle tariffe TARI per l'anno 2025, che si possono così riassumere:

componente di costo	importo	TOTALE
costi VARIABILI riferiti all'anno di piano a-2 (anno 2022, per il biennio 2024-2025)	€ 890.145,00	
detrazione di cui al comma 4.6 deliberazione ARERA n.443/2019	€ 0,00	
componenti a conguaglio provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	
TOTALE COSTI VARIABILI		€ 890.145,00
costi FISSI riferiti all'anno di piano a-2 (anno 2022, per il biennio 2024-2025)	€ 610.604,00	
detrazione di cui al comma 4.6 deliberazione ARERA n.443/2019 (remunerazione capitale – voce tecnica)	- € 6.420,00	
componenti a conguaglio provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	
Riconduzione al limite di crescita	€ 0,00	
TOTALE COSTI FISSI		€ 604.184,00
TOTALE COMPLESSIVO PEF 2025		€ 1.494.329,00

Verificato che, di conseguenza, il gettito da raggiungere, per il pareggio in entrata dei costi fissati dal PEF 2025, adottato con il Metodo Tariffario Rifiuti periodo regolatorio 2022-2025, come sopra esposto, è pari a complessivi € 1.494.329,00 di cui € 604.184,00 relativi alla quota fissa della tariffa ed € 890.145,00 relativi alla quota variabile.

Dato atto che per raggiungere tale gettito occorre procedere con una manovra tariffaria che tenga conto anche delle entrate derivanti da altre poste contabili, detraendo tali poste dalla somma complessivamente da richiedere ai contribuenti e più precisamente:

- € 8.330,00 pari al contributo riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione ai Comuni, per le spese di funzionamento connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti delle istituzioni scolastiche relativo all'anno 2022 (anno di riferimento per la definizione del PEF biennio 2024-2025).

Verificato, di conseguenza, che il gettito necessario, al netto delle poste di cui sopra, risulta essere di complessivi € **1.485.999,00**, di cui € 604.184,00 relativi alla quota fissa della tariffa ed € 881.815,00 relativi alla quota variabile.

Visti, in particolare:

- il Decreto Legislativo n. 116 del 30 settembre 2020 concernente norme in materia ambientale e più precisamente *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*, con il quale sono state apportate rilevanti modifiche al Decreto Legislativo n. 152/2006 (Decreto Ambientale):
 - è stata introdotta una nuova classificazione dei rifiuti, con la suddivisione degli stessi, in base alla loro tipologia, in urbani e speciali, questi ultimi inconfondibili al servizio pubblico
 - sono stati dichiarati speciali, per definizione di legge, i rifiuti di qualsiasi natura provenienti dalle attività agricole ed agricole connesse, con obbligo per i produttori di non conferire più tali rifiuti al servizio pubblico ma di provvedere, a propria cura e spese, con smaltitori privati, venendo di contro esclusi dal pagamento della tassa sui rifiuti
 - sono stati dichiarati speciali, per definizione di legge, i rifiuti provenienti dal ciclo industriale, limitatamente alle superfici destinate alla produzione ed i locali ad esse funzionalmente connessi
 - è stata concessa la possibilità, all'utenze non domestiche che intendano avviare i propri rifiuti a recupero mediante smaltitori privati, di essere escluse dal pagamento della TARI per la quota variabile della tariffa
- la Legge n. 160 del 27/12/2019, articolo 1 commi 838 e seguenti, con la quale è stato soppresso il Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche per gli esercenti il commercio ambulante e con esso l'obbligo del pagamento della Tassa giornaliera di smaltimento rifiuti.

Dato atto che, nella definizione delle tariffe della TARI il gettito da conseguire viene innanzitutto suddiviso fra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, in base alla ripartizione dei costi imputabili a ciascuna macrocategoria

Verificato che, a seguito dell'introduzione delle norme di cui sopra e della modifica della platea di contribuenti beneficiari del servizio rifiuti, con una riduzione delle superfici ponderate delle utenze non domestiche, rispetto alle utenze domestiche si è proceduto, nel corso del 2022, ad una prima revisione della percentuale da porre in carico alle utenze domestiche rispetto alle utenze non domestiche.

Ritenuto pertanto opportuno, in via estimativa e prudenziale, confermare, per l'anno 2025, la medesima ripartizione dei costi

- UTENZE DOMESTICHE 76,00%
- UTENZE NON DOMESTICHE 24,00%

Rilevato inoltre che il comma 658 dell'art. 1 della Legge n.147/2013 prevede che siano garantite riduzioni di tariffa per le utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata. Poiché il vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 19/04/2012 prevede all'art.9, comma 3, che *"l'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti"*, tale riduzione deve essere garantita a tutte le utenze domestiche. Per fare ciò è necessario trasferire la perdita di gettito derivante dall'applicazione di tale riduzione, come voce di costo per le utenze non domestiche. Si ritiene opportuno confermare l'applicazione di tale agevolazione nella misura del 5%, come attualmente prevista dal vigente regolamento TARI.

In tal modo la perdita di gettito da utenze domestiche, circa nella parte variabile della tariffa, deve essere posta a carico delle utenze non domestiche, attraverso la seguente nuova ripartizione dei costi:

TIPO DI UTENZE	QUOTA FISSA	IMPORTO QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	IMPORTO QUOTA VARIABILE
DOMESTICHE	76,00%	€ 459.179,84	72,20%	€ 636.671,15
NON DOMESTICHE	24,00%	€ 145.004,16	27,80%	€ 245.144,85
<i>arrotondamento</i>				<i>- 1,00</i>
TOTALE COSTI	100%	€ 604.184,00	100%	€ 881.815,00

Determinati in tal modo i gettiti da acquisire dalle utenze domestiche e non domestiche, a copertura dei costi fissi e variabili della tariffa, come individuati nel Piano Finanziario, occorre quindi procedere alla suddivisione fra le singole tipologie di utenza

In base a quanto previsto dal Dpr n. 158/199, per le utenze domestiche, in assenza di sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti prodotti, la determinazione della quota fissa dipende dal numero dei componenti, mediato da un coefficiente di raffronto (k_a fisso per legge) e dalla superficie occupata, mentre la quota variabile dipende esclusivamente dal numero dei componenti ed è calcolata in base ad un altro coefficiente (k_b), il cui valore deve rientrare fra il minimo ed il massimo previsti dalla legge e che tiene conto della quantità presunta di rifiuti prodotti da ciascuna utenza.

Analogamente, per le utenze non domestiche, in assenza di sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti prodotti, la determinazione della quota fissa e della quota variabile della tariffa dipendono dalla quantità presunta di rifiuti prodotti, in base a distinti coefficienti presuntivi di produzione per la quota fissa (k_c variabile tra un minimo ed un massimo di legge) e per la quota variabile (k_d variabile tra un minimo ed un massimo di legge), in modo tale che la tariffa finale risulti dalla sommatoria delle due tariffe (quota fissa + quota variabile) precedentemente determinate.

In assenza di sistemi puntuali di rilevazione e non avendo al momento a disposizione dati sul conferimento riferibili alle singole utenze, si ritiene opportuno confermare i coefficienti suindicati (k_b - k_c - k_d) nella misura minima stabilita dalla legge.

Per l'elaborazione delle tariffe delle singole categorie si è presa a riferimento la banca dati utilizzata per l'applicazione della TARI per l'anno di imposta 2024:

- integrata delle informazioni provenienti dall'anagrafe comunale;
- aggiornata in base alle dichiarazioni di inizio e cessazione di occupazione dei locali da parte degli utenti;
- con l'applicazione dei coefficienti ka, il cui valore è fisso e kb-kc-kd, nei valori minimi previsti dalla legge.

Per quanto concerne il tributo giornaliero di smaltimento rifiuti, previsto per la TARI dal comma 662 e seguenti del citato art.1 della Legge n. 147/2013, da applicarsi alle occupazioni temporanee di aree pubbliche, con esclusione delle aree mercatali, quale corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti, la legge prevede che la corrispondente tariffa annuale possa essere maggiorata sino al massimo del 100% (poiché poi la stessa tariffa va rapportata al numero di giorni di effettiva occupazione). Si ritiene opportuno confermare un aumento del 100% di tale tariffa, come già previsto per l'esercizio 2024.

Per effetto di quanto sin qui esplicitato ed in base alle simulazioni operate, si ritiene di confermare per ciascuna tipologia di utenza domestica e per ciascuna attività non domestica i seguenti coefficienti per la determinazione della tariffa:

Coefficienti per la determinazione della tariffa 2025

UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo familiare	Coefficiente ka quota fissa	Coefficiente kb quota variabile
1	0,80	1,00
2	0,94	1,80
3	1,05	2,30
4	1,14	2,60
5	1,23	2,90
6 o più	1,30	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	Coefficiente kc Quota fissa	Coefficiente kd Quota variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,68	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50

3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,6	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22
10	Ospedale	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie	1,52	12,45
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,92	7,55
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,67	21,87
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,29	43,39
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,52	37,02
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,92	56,78
30	Discoteche, night-club	1,91	15,68

Di conseguenza, vengono determinate le tariffe TARI per l'anno 2025, come segue:

UTENZE DOMESTICHE

Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	€ 0,69	€ 85,78
2	€ 0,81	€ 154,39
3	€ 0,90	€ 197,28
4	€ 0,98	€ 223,01
5	€ 1,06	€ 248,74
6 o più	€ 1,12	€ 291,65

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,69	1,20
2	Cinematografi e teatri	0,43	0,77
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	1,07
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,89	1,58
5	Stabilimenti balneari	0,57	0,97
6	Esposizioni, autosaloni	0,52	0,90
7	Alberghi con ristorante	1,50	2,45
8	Alberghi senza ristorante	1,10	1,94
9	Case di cura e riposo	1,27	2,24
10	Ospedale	1,31	2,31
11	Uffici, agenzie	1,55	2,72
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,94	1,65
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,44	2,53
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,83	3,23
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,84	1,49
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,72	4,75
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,51	2,65
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,05	1,86
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,44	2,53
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	1,65
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,11	1,95
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,40	9,49
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,95	8,70
24	Bar, caffè, pasticceria	4,04	7,10
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,82	4,96
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,66	4,68
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,62	8,10
28	Ipermercati di generi misti	2,49	4,34
29	Banchi di mercato genere alimentari	7,07	12,14
30	Discoteche, night-club	1,73	2,99

Ritenuto opportuno di confermare la maggiorazione della tariffa base per ciascuna categoria nella misura del 100%, ove ricorrano i presupposti per l'applicazione del tributo giornaliero di smaltimento rifiuti, in luogo del tributo annuale del servizio rifiuti.

Dato atto che il comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA) di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1994 n. 504, prevedendone la riscossione contestualmente alla tassa sui rifiuti (TARI).

Visto l'art 38-bis del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre 2019 n. 157, che ha modificato il comma 7 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, disponendo che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, in caso di riscossione della TARI mediante modello F24 sarà l'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita struttura di gestione, a dover versare agli enti destinatari le somme a ciascuno spettanti e a dover gestire gli adempimenti collegati alla riscossione del tributo.

Dato atto che, per le riscossioni della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative agli anni di imposta 2019 e precedenti, nonché per le eventuali riscossioni effettuate mediante strumenti di pagamento diversi dal modello F24, continua ad essere il Comune il soggetto tenuto al riversamento alla Provincia di Cuneo delle somme di propria spettanza a titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA) di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1994 n. 504 e che, di tale spesa, si è già tenuto conto nel bilancio di previsione 2025-2027 adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 28/12/2024.

Rilevato che, con deliberazione ARERA n.386/2023/R/rif del 3 agosto 2023 sono stati istituiti dei sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, consistenti nell'introduzione delle seguenti componenti perequative espresse in €/utenza per la copertura:

- **Ur1,a** dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- **Ur2,a** delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Dato atto che, con la medesima deliberazione è stato stabilito che il costo da addebitare alle utenze TARI, dandone separata indicazione, è pari ad:

- **€ 0,10 per la componente Ur1,a**
- **€ 1,50 per la componente Ur2,a**

per un totale complessivo stimato, sulla base delle utenze presenti in banca dati TARI 2025 ed in base ai dati consuntivati dell'esercizio 2024 pari ad **€ 10.000,00** circa, importo che non rientra in ogni caso nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in quanto oggetto di riversamento, da parte del Comune in favore della Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali, al netto dei costi eventualmente derivanti dall'applicazione delle fattispecie di cui alle componenti perequative **Ur1,a** ed **Ur2,a**.

Rilevato che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 24 del 21 gennaio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 13 marzo 2025, sono stati individuati i principi ed i criteri per

l'applicazione del "bonus sociale per i rifiuti", in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis. Comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, consistente nel riconoscimento di un'agevolazione nella misura del 25% della TARI dovuta per tutti i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 9.530,00 (elevato ad € 20.000,00 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico);

- con deliberazione ARERA n.133/2025/R/rif del 1 aprile 2025, sono state individuate le prime disposizioni attuative per l'erogazione ed il finanziamento del "bonus sociale per i rifiuti" e, nell'attesa della definizione puntuale delle modalità di applicazione dell'agevolazione, è stato istituito un sistema di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, consistente nell'introduzione della componente perequativa **Ur3,a** espressa in €/utenza

Dato atto che, con la medesima deliberazione è stato stabilito che il costo da addebitare alle utenze TARI, a titolo di componente perequativa **Ur3,a** è pari ad **€ 6,00** per utenza TARI per un totale complessivo stimato, sulla base delle utenze presenti in banca dati TARI pari ad **€ 37.500,00** circa, importo che non rientra in ogni caso nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in quanto oggetto di riversamento, da parte del Comune in favore della Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali, al netto del costo delle suddette agevolazioni, ad oggi non ancora stimabili.

Verificato che le deliberazioni ARERA n. 386/2023/R/rif e n. 133/2025/R/rif non stabiliscono le modalità con le quali debbano essere applicate alle singole utenze le componenti perequative su indicate, limitandosi ad indicare nella deliberazione n. 386/2024/R/rif che per utenza si intende *"l'immobile o area soggetta a tariffazione, come definita dall'articolo 2, comma 1. lettera c) del D.M. 20 aprile 2017"*.

Richiamata la nota IFEL del 13 febbraio 2024, con la quale sono state affrontate le questioni applicative e le criticità nella gestione delle componenti perequative, ove, premesso il positivo confronto informale con ARERA, viene precisato che:

- *"per utenza si debba intendere il punto di conferimento"*, sia in relazione alle utenze domestiche, che in relazione alle utenze non domestiche;
- *"le componenti perequative devono ritenersi frazionabili, al pari della TARI"* al fine di evitare la duplicazione della componente in capo a più soggetti.

Ritenuto pertanto di procedere all'applicazione delle componenti perequative secondo le indicazioni fornite da IFEL, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle deliberazioni ARERA n. 386/2023/R/rif e n. 133/2025/R/rif

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare Consultiva n. 1 "Bilancio, Turismo, Manifestazioni, Cooperazione internazionale, Commercio, Attività produttive, Lavoro, Volontariato" e dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Racconigi.

Vista la deliberazione Giunta comunale n. 91 del 18/06/2020 con la quale è stato nominato quale Funzionario Responsabile della Tassa sui Rifiuti (TARI) il responsabile UMD3 servizi finanziari, Dott. Gianpaolo Sandrone;

Acquisito Il parere favorevole espresso dal competente Dirigente del Servizio, in ordine alla regolarità contabile e tecnica ai sensi di legge;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che i contenuti della proposta della presente deliberazione sono stati comunicati nella competente commissione consiliare;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con votazione espressa per alzata di mano, da cui risultano:

- presenti n. 15
- astenuti n. /
- votanti n. 15
- voti favorevoli n. 11
- voti contrari n. 4 (Consiglieri Abrate, Gorgo, Maero, Soldati)

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che si intendono qui interamente richiamate

2. Di approvare, in base a quanto esposto in premessa, la manovra tariffaria della tassa sui rifiuti (TARI) per l'esercizio 2025, che si può così riassumere:

- previsione del costo complessivo del servizio **€ 1.494.329,00** di cui € 890.145,00 imputabili ai costi fissi ed € 604.184,00 imputabili ai costi variabili del servizio
- determinazione, di conseguenza, del gettito complessivo TARI da raggiungere in **€ 1.494.329,00**, così ripartito:
 - € 8.330,00 contributo ministero Istruzione per TARI istituzioni scolastiche
 - € 1.485.999,00 gettito da acquisire mediante manovra tariffaria TARI
- ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, ai fini della determinazione del relativo gettito, come segue:

TIPO DI UTENZE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
----------------	-------------	--------------------

DOMESTICHE	76,00%	72,20%
NON DOMESTICHE	24,00%	27,80%
<i>TOTALE COSTI</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>

- determinazione delle tariffe per ciascuna categoria di utenza, secondo quanto previsto dal Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158, secondo i coefficienti di produzione presuntiva di rifiuti “ka” (quota fissa utenze domestiche) non modificabile, “kb” (quota variabile utenze domestiche), “kc” (quota fissa utenze non domestiche) e “kd” (quota variabile utenze non domestiche, adottati nella misura minima di legge;
- maggiorazione della tariffa base per ciascuna categoria nella misura del 100%, per l’applicazione del tributo giornaliero di smaltimento rifiuti.

3. Di adottare, al fine della determinazione della tariffa TARI per l’esercizio 2025 i seguenti coefficienti:

UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo familiare	Coefficiente ka quota fissa	Coefficiente kb quota variabile
1	0,80	1,00
2	0,94	1,80
3	1,05	2,30
4	1,14	2,60
5	1,23	2,90
6 o più	1,30	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	Coefficiente kc Quota fissa	Coefficiente kd Quota variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,68	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90

4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22
10	Ospedale	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie	1,52	12,45
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,92	7,55
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,67	21,87
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,29	43,39

23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,52	37,02
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,92	56,78
30	Discoteche, night-club	1,91	15,68

4. Di approvare, di conseguenza al fine del raggiungimento del gettito previsto, le tariffe TARI per l'anno 2025, come segue:

UTENZE DOMESTICHE

Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	€ 0,69	€ 85,78
2	€ 0,81	€ 154,39
3	€ 0,90	€ 197,28
4	€ 0,98	€ 223,01
5	€ 1,06	€ 248,74
6 o più	€ 1,12	€ 291,65

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,69	1,20
2	Cinematografi e teatri	0,43	0,77
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	1,07
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,89	1,58
5	Stabilimenti balneari	0,57	0,97
6	Esposizioni, autosaloni	0,52	0,90
7	Alberghi con ristorante	1,50	2,45
8	Alberghi senza ristorante	1,10	1,94
9	Case di cura e riposo	1,27	2,24
10	Ospedale	1,31	2,31
11	Uffici, agenzie	1,55	2,72
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,94	1,65
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,44	2,53
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,83	3,23
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,84	1,49
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,72	4,75
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,51	2,65
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,05	1,86
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,44	2,53
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	1,65
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,11	1,95
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,40	9,49
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,95	8,70
24	Bar, caffè, pasticceria	4,04	7,10
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,82	4,96
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,66	4,68
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,62	8,10
28	Ipermercati di generi misti	2,49	4,34
29	Banchi di mercato genere alimentari	7,07	12,14
30	Discoteche, night-club	1,73	2,99

4. Di procedere all'applicazione delle componenti perequative **UR1,a – UR2,a - UR3,a** da addebitare alle utenze della TARI secondo le indicazioni fornite da IFEL, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle

deliberazioni ARERA n. 386/2023/R/rif e n. 133/2025/R/rif, per un importo complessivo stimato di **€ 47.500,00.**

5. Di dare altresì atto che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020 in caso di riscossione della TARI mediante modello F24, per quanto concerne il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA) di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1994 n. 504, sarà l'agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita struttura di gestione, a dover versare alla Provincia di Cuneo le somme di sua spettanza e a dover gestire gli adempimenti collegati alla riscossione del tributo.

6. Di dare infine atto che, per le riscossioni relative agli anni di imposta 2019 e precedenti, nonché per le eventuali riscossioni effettuate mediante strumenti di pagamento diversi dal modello F24, continua ad essere il Comune il soggetto tenuto al riversamento alla Provincia di Cuneo delle somme di propria spettanza a titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA) di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1994 n. 504 e che, di tale spesa, si è già tenuto conto nel bilancio di previsione 2025-2027, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 28/12/2024.

Infine, il Consiglio Comunale, con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, anche al fine di procedere con celerità all'invio del rendiconto alla BDAP e alla Corte dei conti.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Valerio ODERDA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Sonia ZEROLI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X in data 30/04/2025 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);

in data _____ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Sonia ZEROLI)